



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle (Paesi Bassi) il 4 luglio 2025 – PM e a. / Minister van Asiel en Migratie**

(Causa C-440/25, Erbil<sup>(1)</sup>)

(C/2025/4748)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM, WM

Resistente: Minister van Asiel en Migratie

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un organo giurisdizionale possa desumere dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE<sup>(2)</sup>, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o con un'altra disposizione o principio di diritto dell'Unione, la facoltà di esprimere un proprio giudizio sulla credibilità della motivazione di una domanda di asilo, che si sostituisca al giudizio dato dal ministro.
- 2) Se un organo giurisdizionale possa fondare sulle citate disposizioni la competenza, sulla base delle parti della motivazione della domanda d'asilo ritenute credibili dal ministro e, in caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, delle parti della motivazione che il tribunale ritiene inoltre credibili, a esprimere un giudizio di merito e definitivo sulla domanda di protezione internazionale. Se al riguardo l'organo giurisdizionale possa sostituire il proprio giudizio sulla plausibilità del timore di persecuzione o sul rischio reale di grave danno a quello espresso dal ministro, segnatamente qualora, alla luce di informazioni sul paese disponibili e accessibili al pubblico, esso si ritenga sufficientemente informato per pronunciare un siffatto giudizio.
- 3) Se la giurisprudenza nazionale, ad esempio sulla base dell'autonomia procedurale, possa limitare le competenze di cui alla prima e alla seconda questione, nel senso che tali facoltà vengano attribuite esclusivamente al ministro.
- 4) Se un organo giurisdizionale possa utilizzare informazioni emerse nella fase del ricorso, ma non ancora disponibili nella fase amministrativa, nel giudizio sulla questione se esso disponga di informazioni sufficienti per esprimere un giudizio nel merito. Se al riguardo sia rilevante se le parti abbiano potuto esporre completamente i fatti per iscritto oppure in udienza.
- 5) Se per «timore fondato», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE<sup>(3)</sup>, si debba intendere il caso in cui vi sia un grado ragionevole di probabilità che, in caso di ritorno, il richiedente asilo sia perseguitato. Se tale grado ragionevole di probabilità debba essere valutato sulla base del criterio della «persona ragionevole e obiettiva», considerando decisivo se, dal punto di vista di una persona ragionevole e obiettiva nella posizione del richiedente asilo, un ritorno nel paese d'origine appaia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze conosciute. In caso contrario, quale criterio debba essere applicato.

---

(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

(3) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).